

N. 34903/21 R.G. P.M.
N. 107146/20 R.G. G.I.P.
34830/22



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 35
ORDINANZA di ARCHIVIAZIONE
(Artt. 409 e 410 c.p.p.)

Il Giudice, dott.ssa Mara MATTIOLI,
vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in relazione al procedimento a margine
indicato a carico di:

POMA Luca e RUSSO Ludovica

In atti generalizzati
Persone sottoposte ad indagini per il reato di cui all'art. 595 c.p.;

Visto l'atto di opposizione della p.o.;

sentite le parti all'udienza camerale;

OSSERVA

La richiesta del P.M. deve essere accolta.

Va preliminarmente rilevato come l'opposizione alla richiesta di archiviazione sia inammissibile, non solo nel caso di omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive che si richiede siano svolte dal PM, ma anche quando detta indicazione riguardi accertamenti irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività già svolta dal PM. (Cass. 21929/10)

Nel caso di specie l'opponente indica genericamente di sentire tutte le p.o. senza specificare le circostanze su cui le stesse dovrebbero riferire e comunque le ulteriori indagini delle quali l'odierno opponente chiede lo svolgimento, **ad avviso di questo giudicante, riguardano temi di atti di indagine manifestamente superflui e irrilevanti** in quanto nulla aggiungerebbero a quanto già emerge dagli atti circa l'insussistenza degli elementi oggettivi del reato ipotizzato (tenuto conto anche di quanto già rappresentato nella querela e della documentazione acquisita), pertanto non idonei ad incidere sulla *notitia criminis*;

Nel merito la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. si ritiene fondata e meritevole di accoglimento sulla base delle argomentazioni esposte dal P.M. e nella memoria depositata dalla difesa degli indagati, che devono intendersi qui integralmente richiamate in quanto

condivisibili, tenuto conto, non solo del fatto che l'autore di entrambe i volumi è sconosciuto e la Casa Editrice inesistente, ma anche del contesto in cui sono maturati i fatti e delle espressioni utilizzate.

Quanto alla posizione degli odierni indagati, oltre a quanto ampiamente illustrato dal P.M. nella richiesta e dalla difesa nella memoria, non può peraltro non rilevarsi che il contenuto della tesi di laurea, non solo riporta circostanze vere, ma contiene espressioni che non appaiono superare i limiti del diritto di critica che, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, né contiene attacchi alla sfera privata della persona.

Sulla base di tali elementi, si ritiene che la notizia di reato sia priva di fondamento e che comunque non vi siano in atti né potrebbero essere acquisiti con ulteriori indagini elementi capaci di far ritenere sussistente il reato ipotizzato o altri reati, con la conseguenza che gli elementi a disposizione non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna ed impongono, per evidenti ragioni di economia processuale, l'immediata archiviazione del procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409-410 c.p.p.

dichiara

l'inammissibilità dell'opposizione e

dispone

l'archiviazione del procedimento

ordina

la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Autorizza il rilascio di copia degli atti processuali o di certificazione agli aventi diritto.

Roma, 16.1.2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria



Roma, li 18/1/2024

IL P. M. in carica
[Signature]



Il Giudice
[Signature]
Mara Martioli